



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. e), che prevede che si definiscano, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», e in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono, rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in dipartimenti, nonché le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso Ministero;

VISTO l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, e successive modificazioni, ai sensi del quale: «*Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale*»;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *«Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero»*;

VISTO il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 settembre 2021, riguardante le attribuzioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, incluse le attività e le funzioni in materia di revisione legale dei conti, nonché la predisposizione e adozione dei principi professionali di revisione, di deontologia, di indipendenza, di segreto professionale e riservatezza obbligatori nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti;

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD);

VISTO l'articolo 26-bis, paragrafo 2, della citata direttiva 2006/43/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2022/2464, ai sensi del quale *«Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia»*;

VISTO l'articolo 28-bis della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, secondo cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione mediante atti

delegati adottati o, in attesa dell'adozione di tali principi di attestazione da parte della Commissione, conformemente ai principi nazionali di attestazione di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 2, della citata direttiva (UE) 2022/2464;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, ai sensi del quale *«Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2019, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità e l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020»;*

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4 del citato decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, *«le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2019 n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato»;*

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, con il quale è recepito il suddetto articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE e ai sensi del quale, fino all'adozione dei principi di attestazione da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sulla base delle medesime convenzioni sottoscritte ai fini della elaborazione dei principi professionali di revisione, deontologia, indipendenza, riservatezza e segreto professionale;

TENUTO CONTO che la Commissione europea adotterà, ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2022/2464, soltanto entro il 1° ottobre 2026 i principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e

l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, ai sensi del quale *«Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni»;*

VISTA la convenzione in data 24 settembre 2014 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ordini e le associazioni professionali per la definizione delle modalità di elaborazione dei principi professionali previsti dalla citata direttiva 2006/43/CE e dal decreto legislativo n. 39 del 2010;

CONSIDERATO che l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), in qualità di soggetti ammessi alla suddetta convenzione del 24 settembre 2014, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa hanno elaborato il *«Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) riguardante "Le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità»;*

CONSIDERATO lo schema di *«Principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità (SSAE Italia)»* concernente *«Le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità»*, comprensivo di un'Introduzione, di un Glossario e di una Guida all'utilizzo, unitamente al principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) n. 3000 (*Revised*) concernente *«Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica»* che ne formano parte integrante, elaborato dai rappresentanti dei soggetti convenzionati congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa;

SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa che, con nota acquisita in data 28 novembre 2024, prot. n. 248609 si è espressa favorevolmente in merito al contenuto del Principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità - *Standard on Sustainability Assurance Engagement* - SSAE (Italia), elaborato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

DETERMINA

Il «*Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)*» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, allegato alla presente Determina, è adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

I revisori legali dei conti iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono tenuti a prenderne visione e ad applicarlo in relazione agli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

La presente Determina, unitamente al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - *Standard on Sustainability Assurance Engagement* - SSAE (Italia), riguardante «*Le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità*» comprensivo di un'Introduzione, di un Glossario, di una Guida all'utilizzo e del Principio internazionale sugli incarichi di *assurance* (ISAE) n. 3000 (*Revised*), riguardante «*Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica*», che ne formano parte integrante, e sono a essa allegati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale dei conti all'indirizzo:

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/>

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Firmatario1